



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 ottobre 2014 composta da:

Cons. dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTO l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, così come modificato dall'art. 1 bis, comma 2, lett.a), nn. 1 e 2 del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213;

VISTO l'art. 11 del d.l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

VISTA l'ordinanza n. 86/2014 con la quale il Presidente ha



convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore, dott. Francesco Maffei;

FATTO

In data 6 marzo 2014 è stata trasmessa a questa Sezione regionale di Controllo la "Relazione di fine mandato", redatta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 6/9/2011 n. 149, del Comune di Fonte (TV).

La relazione risulta:

- a) redatta e sottoscritta in data 24 febbraio 2014;
- b) munita di certificazione dell'organo di controllo in data 4 marzo 2014;

DIRITTO

L'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 ha introdotto l'obbligo per le province e i comuni di redigere una relazione di fine mandato *"al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa"* (comma1).

Il secondo comma del sopra citato articolo, come modificato dall'art. 1 bis, comma 2, lett.a) nn. 1 e 2 del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n.213, prevedeva che:

"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello

stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica"

Il d.l.174/12 ha, poi, introdotto anche il comma 3 bis:

"La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"

Successivamente, l'art. 11 del d.l. 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è intervenuto sull'art. 4 d.lgs. 149/2011, modificando il comma 2 e sopprimendo il comma 3 bis, sostituiti dal "nuovo" secondo comma:

"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della



GL

provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che la relazione di fine mandato per l'Amministrazione comunale di Fonte, risulta redatta e sottoscritta in termini,


P.Q.M.

La Sezione regionale di Controllo per il Veneto prende atto, per i motivi suindicati, dell'avvenuto adempimento, da parte dei soggetti tenutivi, degli obblighi di legge in riferimento alla relazione di fine mandato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Fonte (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2014.

Il Magistrato relatore
Dott. Francesco Maffei



Il Presidente f.f.
Cons. dott.ssa Elena Brandolini



Depositato in Segreteria il 28/10/2016

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
Dott.ssa Raffaella Brandolese

